

# TERMINATIONE ,

ET ORDINI STABILITI.

*Dagl' Illustrissimi, & Ecclentiss. Signori.*

PIERO GRIMANI,  
MICHIEL MOROSINI,  
EZ ALVISE MOCENIGO<sup>2.</sup>

*Per la Serenissima Republica di Venezia, &c.  
Sindici Inquisitori in Terra Ferma.*

In Proposito del Dacio Macina , Vecchia, e Nova,  
Augumento , & Estentione sopra li Minuti  
di Padova , e Termini. L' Anno 1722.



I N P A D O V A ,

---

Per li Fratelli Sardi , Stampatori Camerali . Con Privilegio.

TERMINATIONE  
DE' ORDINI STABILITATI  
D'ALBERTI, E' Eccellenze Sigmo.  
PIERO GRIMANI  
MICHELE MORGONI  
ESALVISE MOCENIGO.

Per la famiglia degli Orsi, E'  
Signori padroni di Turello,  
Logofo dei Daci Vecchi, Accipis, Enosi,  
Agnimodo, E' Fucilione Jopus il Piumo  
di Papeas, e Terzini. L'anno 1522.



I N P A D O V A

Per il Signor Samboni Quaranta, Compravenditore



NOI PIERO GRIMANI,  
MICHIEL MOROSINI,  
EZ. ALVISE MOCENIGO<sup>2.</sup>

*Per la Serenissima Republica di Venezia, &c.  
Sindici Inquisitori in Terra Ferma.*



Na delle Inspezzioni più forte , alla quale  
è chiamata la vigilanza del Magistrato  
Nostro , la primaria deve esser quella ,  
di preservare il Patrimonio del Principa-  
to , Rivolte à questo oggetto le Nostre  
sollecitudini , e fissate le prime osserva-  
zioni al Datio importantissimo della Ma-  
cina , vecchia , nuova , augumento , &  
estensione sopra li minuti di questa Città ,  
e Termini , habbiamo rilevato lo stato deplorabile , in cui s'  
attrova decaduto , causato dalle Inobbedienze alle Leggi , e

A 2

Ca-

Capitoli del Datio stesso . Volendo però , con l'Autorità del Sindicato Nostro demandataci dal Serenissimo Maggior Consiglio , non solo redimere , che assicurare una Rendita destinata dall' Eccellenfissimo SENATO per fondo immancabile alle Pubbliche Premure .

Comandiamo l'intiera esflecutione dellì Capitoli , e Proclami di detto Datio , e di quelle aggionte prescritzioni conosciute valevoli per far argine alle Contraventioni , e correggere li defraudi , che provenissero , tanto dalla malitia de Particolari , quanto dalla rapacità de Monari , per il che col presente Proclama , che doverà esser stampato , & affisso alli Posti delli Molini , & in più parti della Città per notitia universale . Facciamo sapere esser risoluta , e ferma Volontà Nostra , che siano in tutto obbediti li Capitoli 14. , & gl'altri Capitoli 8. Decretati dall' Eccellenfissimo SENATO 1698. 15. Decembre , nec non si Proclami in tal proposito emanati , il tutto descritto nel lungo foglio à stampa , Rinovando Noi pure la prohibizione , che alcuno non ardisca introdur ne Molini minima quantità di Grano senza haver prima levato il Breve , e pagato il giusto importare del Dacio à tenore della Tariffa .

Che il Breve esser debba cucito sopra del Sacco , lacerato da una parte nell'atto di principiare à Macinare , e dall'altra poi finito di Macinare , giusto al stabilito dalli Capitoli , levato da Ministri sboladori , e fedelmente consegnato al Scrivano del Posto , per esser da lui custodito in filza , & obligato à renderne conto con confronto delle Pubbliche Notarelle , ad' ogni comando della Giustitia .

Che sia in tutto vietato alli Monari di tenire Biave di qualunque sorte soggette al Pagamento del Datio , tanto nelle proprie Case , quanto in quelle vicine , e d'introdurre nelli Molini , dall'Ave Maria della sera sino all'Ave Maria della mattina , ne essi , ne con l'opera de loro Famigli , e vietato pure il levar dal Molino Farine , se non quando farà aperto il Casello del Datio , e vi si trovi il Scrivano , e Ministro per sbollare , e ricevere il Breve .

Che

Che tanto di giorno quanto di notte debbano li Monari tenere aperte le Porte delli Molini ; onde sia libero l' adito alli Ministri d' usare le necessarie Inquisitioni .

Che sia intieramente tolta , & impedita l' introduttione scandalosa de Baratti de Grani di qualunque sorte soggetti al Datio in Farina , & in qual si sia quantità .

Che violando li Monari alcuno de sopradetti Capitoli , & incorrendo in minima contraventione à quanto resta prescritto , oltre l' incorrere nelle pene stabilite dalle Leggi siano , e s' intendano , *ipso facto* , per sempre esclusi dalla Fraglia , senza poter esser mai più admessi , giusto , in conformità del Proclama de N. N. H. H. Rettori 1714. 20. Agosto approvato dall' Eccellentissimo SENATO .

Che non vi sia alcuno , che ardisca impedire il libero esercizio alli Ministri delle proprie incombenze , sotto le pene coordinate dalli Capitoli .

Che resti del tutto vietato alli Monari , Fornari , Fontegari , ò altre Persone di levare Biave da loco à loco , ne anco per condurle al Molino , se prima non levarà il Bollettino al balcon di Piazza .

Lo stesso sia prohibito ad' ogni condizione di persone il far si lecito di condurre , ò mandare in Piazza Biave per vendere soggette al Pagamento del Datio , se avanti non haverà sotisfatto il Datio , e levato il solito Bollettino .

Per divertire li pregiuditii , che pur troppo sensibili succedono dalle Farine macinate nel Territorio , quali vengono furtivamente condotte in Città , e per rimediare alli danni , che nascono dalli bollettoni del Territorio , con li quali si portano gli habitanti nelle Ville à Macinare in questa Città sopra li Molini privilegiati , secondando Noi le salutari Provisioni del N. H. Capitanio Precessore 21. Settembre , & 21. Ottobre passati , risolutamente incarichiamo li Ministri alle Porte d' invigilare , che non vengano introdotte Farine senza pagamento di tutto l' importar del Datio della Macina , usando le debite perquisizioni in Barche , Carri , & altro ; & non permettere , che alcun

alcun Territoriale entri in Città con Biave di sorte alcuna , accompagnate dal bollettone , mà astringere cadauno à lasciar in mano del Scrivano il bollettone medemo , consegnandole la bolletta à stampa formata à questo oggetto , in cui sia descritto il nome , cognome , Villa , la quantità del grano , & il Molino , nel quale la conduce à Macinare , facendo diligente nota in libro Publico , e particolare , e lo stesso pure esequindo il Scrivano del Molino , per poter rilevare col confronto , se vengano adempite le Publiche ordinationi .

Incarichiamo qualunque ordine de Ministri prestare , con fedeltà , la dovuta osservanza à quanto resta stabilito dalli preacennati Capitoli , e da tutte le altre Publiche prescrizioni , in qual si sia tempo emanate per la direttione , e regolazione di questo Datio alle quali s'habbia piena relatione ; animandoli far comparire al Magistrato le prove del loro offizio con le inventioni delle fraudi , per conseguire la mercede , & il premio già dalle Leggi decretato ; altrimenti mancando loro alle proprie incombenze , & arrivateci le noticie delle trasgressioni per altra strada , sarà contro essi proceduto alli più severi castigi , e privati per sempre dall'impiego .

E perche è premura del Magistrato Nostro , tanto di rimetter nel suo primo vigore un Datio di grande riguardo , quanto di preservarlo , e mantenerlo lontano dalle male arti , che lo danneggiano , e singolarmente dà quelle de Monari .

Perciò facciamo publicamente sapere , che sarà aperta la formatione di Processo con Rito dell'Eccelso Consiglio di Dieci ricevute anco denontie secrete per liquidare li veri defraudatori , promettendosi l'impunità à complici , quando non fossero Rei principali , ò mandanti , & li premij promessi dalle Leggi .

Per questo effetto reputandoci salutare il dar principio all'Inquisitione , ordiniamo , e comandiamo , che nel termine di giorni otto cadaun Monasterio di questa Città , Loco Pio , Collegio , Ospitale , & Università , debbano presentare nella Secretaria Nostra conto giurato della vera quantità del For-

mento ,

mento ; che rispettivamente hanno Macinato per tutto l'Anno 1721. , e nell' atto della presentatione dichiarare il nome , e cognome del Monaro , dal quale hanno Macinato , & ciò in pena de Ducati 200. per cadauno , da esser in caso d' inobbedienza , irremissibilmente levata , & applicata in beneficio del Datio ; avertendo ogn' uno à spiegare la verità senza delusioni , altrimenti restando convinti dà quelle altre indagini , che s' andaranno estendendo , si procederà alle più pesanti pene , e castighi , &c.

Dal Sindicato in Padova li 24. Gennaro 1722.

[ PIERO GRIMANI Sind. Inq. in T. E.

[ MICHEL MOROSINI Sind. Inq. in T.F.

[ Z. ALVISE MOCENIGO 2.º Sind. Inq. in T.F.

Zuanne Zuccato Segr.

mento ; che iofcognitio puro Mſcrito eſt ratio I. A. q.  
no 1207, e a uel. a uo qeis plemento dicitur in nome,  
e cognome del Monito e dei deſceſto puro Mſcrito. E c' e  
in bene qd Dicitu 200. lat. ceduo, qd c' e in celo qd  
oppoſitione, intermit plemento leavas, qd applicas in penit-  
cio del Dio; aſſertione, iſſertione conueni di deſceſto ſtato in deſceſto  
quoniam, ſtumenti, ſuagamento ſtrage, qd hocceſto ſtato b'lo-  
guo, e q'lo, e uigilpi, &c.

D'indictione in P'gno. II. qd Genuino 1207.

E ALVISE MOCENGO, ſign. Iud. in T. E.  
Y MICHEL MORGNI, ſign. Iud. in T. E.  
E PIERO CRIVANI, ſign. Iud. in T. E.

Suntus Moceno 27